

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4171 del 14/08/2018
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta SOCIETA' AGRICOLA SANTA CATERINA DI RAFFAELE TASSINARI e C. SOCIETA' SEMPLICE con sede legale nel Comune di Cento (FE), Via Cimarosa n. 2 ed impianto nel Comune di Cento (FE), Via Monteborre nn. 8/10. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attivita' di agriturismo con piscina denominato "Agriturismo Monteborre".
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4334 del 13/08/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno quattordici AGOSTO 2018 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc 4124/2018/MB/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta **SOCIETA' AGRICOLA SANTA CATERINA DI RAFFAELE TASSINARI & C. SOCIETA' SEMPLICE** con sede legale nel Comune di Cento (FE), Via Cimarosa n. 2 ed impianto nel Comune di Cento (FE), Via Monteborre nn. 8/10. **Autorizzazione Unica Ambientale** per l'esercizio dell'attività di **agriturismo** con piscina denominato "Agriturismo Monteborre".

LA RESPONSABILE

VISTA la domanda in data 23.01.2018, trasmessa dal SUAP del Comune di Cento, assunta al P.G. di Arpae il 23.01.2018 con il n. PGFE/2018/845, presentata al SUAP del Comune di Cento - Protocollo istanza n. 4011 del 23.01.2018, dalla Ditta SOCIETA' AGRICOLA SANTA CATERINA DI RAFFAELE TASSINARI & C. SOCIETA' SEMPLICE, nella persona di Guaraldi Franca, in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di Cento (FE), Via Cimarosa n. 2 ed impianto nel Comune di Cento (FE), Via Monteborre nn. 8/10, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59;

CONSIDERATO che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di agriturismo con piscina;

CONSIDERATO che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per ottenere il titolo abilitativo in merito alla matrice acqua (scarico acque domestiche in subirrigazione, scarico acque derivanti dalla piscina e acque meteoriche, con recapito finale in corpo idrico superficiale) e in merito all'impatto acustico;

VISTO il D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a

norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35" e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la Legge 7 Aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni";

VISTA la Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 "Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 "Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell'Agenzia regionale per la

prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;

VISTI:

il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

la L.R. 3/99 e s.m.i.;

la L.R. 5/06;

la L.R. 21/2012;

la L. 447/95;

VISTE altresì:

la Delibera di G.R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante "Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le "Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005";

VISTA la nota Arpae-SAC Prot. n. PGFE/2018/1293 del 01.02.2018 di richiesta completamento istanza;

VISTO il parere di Arpae-ST, Prot. n. PGFE/2018/1524 del 07.02.2018 per scarichi fuori pubblica fognatura, che non risulta favorevole sia per i reflui domestici sia per le acque provenienti dalla piscina;

VISTA la nota del SUAP del Comune di Cento Prot. n. 13929/2018 del 13.03.2018, acquisita al Prot. di Arpae n. PGFE/2018/4715 del 19.04.2018, con cui ha trasmesso la documentazione integrativa presentata dalla Ditta a seguito delle succitate note Prot. PGFE/2018/1293 e 1524;

VISTA la nota del SUAP del Comune di Cento, Prot. n. 24230/2018 del 09.05.2018, acquisita al Prot. di Arpae n. PGFE/2018/5543 del 10.05.2018, con cui ha trasmesso la documentazione integrativa volontaria presentata dalla Ditta;

VISTO che dalla succitata documentazione integrativa volontaria risulta che le acque di piscina percorrerebbero un tratto nel fossato aziendale per sversarsi nel recapito finale costituito da un invaso artificiale cioè un vecchio macero di proprietà;

VISTA la nota del SUAP del Comune di Cento Prot. n. 26923/2018 del 23.05.2018, acquisita al Prot. di Arpae n. PGFE/2018/6158 del 23.05.2018, con cui ha trasmesso:

- il parere favorevole sulle matrici acqua (con prescrizioni) e rumore, rilasciato dal Servizio Ambiente del Comune di Cento, Prot. n. 23324 del 04.05.2018, dove, in particolare, relativamente alla matrice rumore, vista la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per l'esenzione della valutazione previsionale di impatto acustico (ai sensi dell'art. 8, comma 5 della legge 447/1995 e ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del DPR 227/2011) redatta dal tecnico incaricato dalla Ditta con la quale comunica il rispetto dei valori di zona circa l'emissione di rumore, prende atto della stessa e ritiene di non esprimere osservazioni in merito;
- il parere per gli scarichi delle acque reflue domestiche fuori fognatura tramite subirrigazione di Arpae (Prot. n. PGFE/2018/4825);

VISTA la nota del SUAP del Comune di Cento, Prot. n. 27133/2018 del 23.05.2018, acquisita al Prot. di Arpae n. PGFE/2018/6224 del 24.05.2018, con cui ha trasmesso la Certificazione di inesistenza della pubblica fognatura rilasciata da HERA S.p.A. in data 06.02.2018, Prot. n. 13760;

VISTA la relazione tecnica del Servizio Territoriale di Arpae Prot. n. PGFE/2018/6297 del 25.05.2018 con cui, valutata la documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta, di cui al Prot. 4715 precedente citato, conferma quanto riportato nel parere Prot. n. PGFE/2018/4825 in merito agli scarichi domestici in

subirrigazione mentre, per quanto riguarda le acque derivanti dalla piscina, considerando che lo scarico si immette indirettamente in un bacino chiuso e quindi non negli ambiti previsti dall'art. 74 del D.Lgs 152/06 e nemmeno della DGR 1053/03, si ritiene che tale recapito finale non sia accettabile in quanto non previsto dalla normativa, non tutelante in materia ambientale visto che le acque di scarico si mischierebbero con quelle di falda in un sistema chiuso e senza possibilità di autodepurazione degli eventuali inquinanti;

VISTA la nota del SUAP del Comune di Cento, Prot. n. 29393/2018 del 05.06.2018, acquisita al Prot. di Arpae n. PGFE/2018/6720 del 06.06.2018, con cui ha trasmesso la documentazione integrativa volontaria presentata dalla Ditta e riguardante gli scarichi derivanti dalla piscina;

VISTA la relazione tecnica del Servizio Territoriale di Arpae, Prot. n. PGFE/2018/7463 del 21.06.2018 dove si evidenzia che nelle integrazioni del Prot. 6720 appena citato, la Ditta dichiara che il refluo derivante dalla piscina non avrà come recapito finale il macero, ma lo scarico sverserà in un fossato di proprietà e quindi nel corpo idrico superficiale denominato "Scolo Canalizzo Inferiore". Per tale nuova soluzione non si rilevano elementi di carattere ambientale ostativi al rilascio dell'AUA, con le prescrizioni che verranno riportate nel presente atto;

VISTA la nota del SUAP del Comune di Cento, Prot. n. 40869/2018 del 31.07.2018, acquisita al Prot. di Arpae n. PGFE/2018/9245 del 03.08.2018, con cui ha trasmesso il parere favorevole del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, Prot. n. 11289 del 30.07.2018;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle

Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 Luglio 2015, n. 13;

PRESO ATTO che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della D.D.G. n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";

DATO ATTO che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è la Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara,

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del SUAP del Comune di Cento, alla Ditta **SOCIETA' AGRICOLA SANTA CATERINA DI RAFFAELE TASSINARI & C. SOCIETA' SEMPLICE**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Cento (FE), Via Cimarosa n. 2, codice fiscale n. 00880390380, per l'esercizio dell'attività di **agriturismo** con piscina, denominato "Agriturismo Monteborre", ubicata nel Comune di Cento (FE), Via Monteborre nn. 8/10 .

1) Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche tramite subirrigazione di cui al Capo II del Titolo IV, della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06	Comune
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale, di cui al Capo II del Titolo IV, della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06	Arpae

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A1) SCARICO ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN SUBIRRIGAZIONE

1. Lo scarico autorizzato delle acque reflue domestiche negli strati superficiali del suolo, tramite sistema di subirrigazione dei due impianti e precisamente del fabbricato 1 per 15 A.E. e del fabbricato 2 per 6 A.E., è quello indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"** - TAVOLA AUA, con una superficie disperdente pari a 5 ml. per A.E.;
2. Devono essere rispettate le disposizioni contenute nel capitolo 4, paragrafo 4.7 comma IV della Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053, relativamente alla manutenzione del sistema di subirrigazione;
3. Il fondo delle trincee drenanti deve essere posto a - 0,70 mt. rispetto al p.c. al fine di rispettare le condizioni riportate all'allegato 5, punto 5 della Delibera del Comitato dei Ministri del 04.02.1977;
4. La ditta deve provvedere ad effettuare periodici controlli al fine di valutare il livello della falda, di verificare che non vi siano intasamenti del pietrisco e del terreno sottostante, che non si

manifestino impaludamenti superficiali e che il sifone funzioni regolarmente.

A2) SCARICO ACQUE INDUSTRIALI IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE

1. Lo scarico autorizzato nel corpo idrico recettore denominato "Scolo Canalazzo Inferiore", attraverso affossature interpoderali, delle acque reflue industriali (acque controlavaggio filtri piscina), delle acque di ricambio giornaliero/svuotamento periodico della stessa piscina e delle acque meteoriche dei fabbricati n. 2 e n. 3, è quello indicato con la sigla "**S3**" nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"** - Tavola AUA;
2. La rete fognaria e i sistemi di depurazione devono corrispondere a quelli rappresentati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"** sopra indicata, **con l'aggiunta del pozzetto di cui al successivo punto 3.**;
3. **Prima dell'entrata in esercizio dell'attività**, deve essere installato un piccolo pozzetto di controllo per le sole acque trattate in uscita dalla piscina, prima che queste si mescolino con la rete di raccolta delle acque meteoriche. **Entro 10 giorni dalla fine dei lavori**, la Ditta deve comunicare l'avvenuta installazione di detto pozzetto ad Arpae e al Comune di Cento;
4. **Devono essere rispettati i valori limite di emissione** previsti dalla Tab. 3, colonna acque superficiali dell'allegato 5, alla Parte Terza del D.Lgs 152/06, nel "**Pozzetto di cacciata e prelievo**" indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"**, sopra citata e nel pozzetto di controllo di cui al precedente punto 3.;
5. Il serbatoio posto in opera per raccogliere le acque provenienti dal ricambio in continuo giornaliero e quelle di controlavaggio routinario dei filtri della piscina, deve essere abbastanza grande per contenere tutte queste acque prima della loro immissione nell'impianto di dechlorazione con sonda redox-metro, pompa dosatrice per l'immissione del prodotto riducente e agitatore;

Si precisa che le acque di svuotamento "occasionale" della piscina possono non essere trattate

prima dello scarico in quanto è sufficiente non clorare l'acqua per qualche giorno prima di scaricarla;

6. La Ditta deve provvedere routinariamente allo sfalcio della vegetazione spontanea nel fossato e deve altresì adottare tutte le modalità atte a garantire il deflusso delle acque evitando intasamenti e/o impaludamenti che potrebbero creare problemi ambientali e igienico sanitari;
7. E' fatto divieto di raggiungere i valori limite di emissione previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo;
8. Gli scarichi dovranno essere mantenuti costantemente accessibili per il campionamento ed il controllo nei punti assunti, nella planimetria allegata, per gli accertamenti da parte degli Organi di controllo;
9. Il controllo va effettuato nel pozzetto di campionamento denominato "Pozzetto di cacciata e prelievo", posto immediatamente a monte dello scarico finale nel corpo recettore, autorizzato con il presente atto. Tra il pozzetto di campionamento ed il punto di scarico non dovranno essere presenti altri scarichi soggetti ad autorizzazione ai sensi della normativa vigente;
10. Ogni pozzetto di ispezione e controllo dovrà essere munito di coperchio a perfetta tenuta, con un solo ingresso ed una sola uscita dei reflui e tra le due condotte dovrà esserci una differenza di quota tale da permettere il campionamento del refluo a caduta. L'apertura per il campionamento dovrà avere dimensione tra i 50X50 e 60X60 cm. per permettere agli operatori di eseguire il campionamento in sicurezza;
11. La Ditta dovrà assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) del pozzetto d'ispezione onde consentire il prelievo dei reflui in tempi brevi;
12. La rete fognante, parimenti agli altri manufatti quali tubazioni, sistemi di depurazione e trattamento, pozzetti di raccordo e pozzetti di campionamento, dovranno sempre essere mantenuti in perfetta efficienza e liberi da sedimenti, al fine di permettere il regolare deflusso dei reflui, la loro

depurazione ed al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso;

13. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse;
14. Il Gestore deve adottare ogni misura atta a evitare la contaminazione delle acque meteoriche destinate a essere allontanate mediante la rete idrica superficiale;
15. In caso di eventuali malfunzionamenti o inconvenienti che abbiano ricadute sugli scarichi idrici, la ditta dovrà immediatamente comunicare ad Arpae, e al Comune a mezzo fax entro 24 ore, l'evento accidentale, le cause e le modalità di ripristino adottate;
16. Le operazioni di svuotamento della piscina, dovranno essere comunicate con un preavviso di almeno 15 giorni, al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, che potrà eventualmente definirne le modalità.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'Arpae, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione, almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Cento, una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5, comma 1 e comma 2, del D.P.R. 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP del Comune di Cento.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del SUAP del Comune di Cento e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP del Comune di Cento, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente dello stesso Comune, al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara e ad HERA S.p.A.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP.

firmato digitalmente
La Responsabile della Struttura
Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.